



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA RIUNIONE DEL 04.11.2022

L'anno 2022, il giorno 4 del mese di novembre alle ore 20:00 (in prima convocazione) ed alle ore 20:30 (in seconda convocazione) si è svolta l'Assemblea Straordinaria tramite collegamento "Zoom", durante la quale si è riunito il Consiglio Direttivo di AICSFS, la Country Coordinator, la Coordinatrice per la Ricerca insieme ai Soci Ordinari. La suddetta Assemblea è stata regolarmente convocata con comunicazione avvenuta per mezzo e-mail del 22.10.2022 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica art.11 comma 1 dello Statuto come richiesto dal RUNTS per l'iscrizione dell'Associazione, nello specifico il seguente punto:

"In caso di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione ma sempre con l'accettazione volontaria da parte del cooptato."

2. Varie ed eventuali.

Presenti i membri del Consiglio Direttivo:

- Presidentessa Anna Serafini;
- Tesoriera Silvia Farinelli;
- Segretaria Roberta Paro.

Presente Italian Country Coordinator Rosanna Musumeci.

Presente la Coordinatrice per la Ricerca Rossana M. Cacciari.

Presenti i Soci Ordinari:

- Francesca Abruzzini;
- Federico Gotsch
- Antonella Grimaldi;
- Donatella Magni;
- Giovanna Minardi (tramite delega conferita ad A.Serafini);

- Patrizia Parodi (tramite delega conferita a R.Musumeci).

Per un totale di 11 soci.

Prende la parola la Presidentessa A.Serafini la quale, constatata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Funge da segretaria R.Parodi, attuale segretaria in carica.

La Presidentessa dell'assemblea fa presente ai soci intervenuti che occorre variare l'articolo 11 del nostro statuto sociale, per adeguarlo alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e permettere all'associazione di rientrare nell'ambito degli enti del terzo settore.

Le modifiche si rendono necessarie anche ai fini della permanenza dell'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato la cui iscrizione permetterà la trasmigrazione nel futuro RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore) nella sezione dedicata alle organizzazioni di volontariato.

- Viene sottoposta all'Assemblea la richiesta di correggere all'art. 11 la frase riportata al punto 1 dell'O.D.G. con il testo qui di seguito indicato:

"In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri, in questo caso dovrà essere rinnovato."

Dopo il dibattito aperto tra i soci, in cui si è potuto affrontare e risolvere le perplessità palesate, alle ore 21:00 si procede al voto.

Presenti: 9 (+ 2 deleghe)

Favorevoli: 9 (+ 2 deleghe)

Contrari: 0

Astenuti: 0

SI APPROVA.

L'Assemblea, dopo aver analizzato le modifiche ed integrazioni proposte,

DELIBERA

di approvare le modifiche proposte all'art.11 e di adottare un nuovo testo di Statuto sociale che al presente Verbale si allega sotto la lettera B.

L'assemblea conferisce mandato alla Presidentessa perché provveda a tutte le formalità dipendenti dal presente atto presso l'Agenzia delle Entrate e la Regione.

L'assemblea si chiude alle ore 21:12.

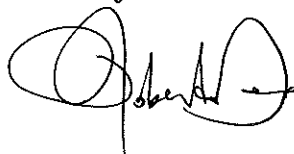
Presidentessa Anna Serafini



Tesoriera Silvia Farinelli



Segretaria Roberta Paro



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CHUE STYLE FENG SHUI

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE, CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE, SCOPI E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE, DURATA

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita l'associazione di promozione sociale ai sensi del Codice Civile, della legge 383/2000 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CHUE STYLE FENG SHUI – associazione di promozione sociale, in breve ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CHUE STYLE FENG SHUI - APS, da ora in avanti denominata "Associazione".

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è strettamente legato all'iscrizione nel registro regionale della promozione sociale, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'Associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento ad "associazione di promozione sociale" o l'acronimo APS in assenza dell'iscrizione ad uno dei due registri.

A seguito dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione ha sede presso la residenza del Presidente di AICSFS in carica e varierà, in automatico, contestualmente al variare del Presidente. L'Assemblea ha facoltà di trasferire tale sede ad altro indirizzo senza che ciò sia considerato modifica statutaria, nonché di aprire sedi territoriali ed altre sedi secondarie e/o amministrative su territorio nazionale.

L'Associazione è operante prevalentemente in territorio italiano ma è strettamente collegata con l'Associazione Internazionale denominata Chue Foundation con sede in Scozia (denominata in seguito Chue Foundation).



ARTICOLO 2 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art.35 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

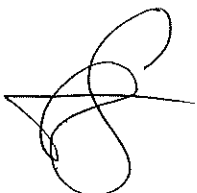
ARTICOLO 3 - SCOPI E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare si propone di promuovere e favorire in Italia il Chue Style Feng Shui fondato da Grand Master Chan Kun Wah in onore al suo Great Grand Master Chue Yuen. L'Associazione intende mantenere il legame con il suo antico lignaggio tramite la ricerca, lo studio, la divulgazione, la promozione, la gestione ed il coordinamento di attività culturali, formative ed informative. Lo scopo dell'Associazione è quello di: incoraggiare, accogliere il socio ed accompagnarlo nel suo percorso di studio e approfondimento come consulente, ricercatore, divulgatore, promotore ed insegnante di Chue Style Feng Shui.

In particolare, l'Associazione avrà come finalità il favorire il benessere bio-psico-sociale dell'individuo attraverso la relazione tra essere umano e ambiente.

Nell'ambito etico e deontologico la presente Associazione si conforma al quadro generale definito dal codice etico e di condotta indicato da Chue Foundation (vedi Regolamento Interno).

L'associazione svolge in via principale e in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:



d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

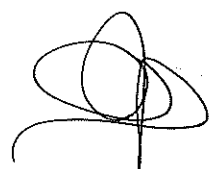
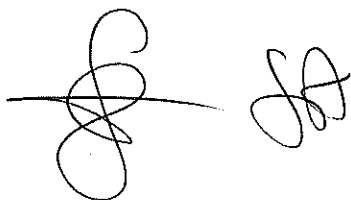
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- Organizzare, favorire e promuovere seminari di studio, incontri di discussione e ricerca tra i soci;
- Divulgare le esperienze maturate mediante l'organizzazione di convegni e conferenze, distribuzione newsletter e gruppi virtuali;
- Promuovere la condivisione tra i soci delle esperienze pregresse svolte a livello nazionale e internazionale in merito agli scopi dell'Associazione al fine di migliorare la preparazione dei consulenti;
- Realizzare ogni altra attività legale, di qualsiasi genere, atta a realizzare gli scopi sociali, compiere tutti quegli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

In particolare:

- Organizzare attività di ricerca a livello nazionale ed internazionale coordinate da Chue Foundation ed affiliate;
- Costituire punto di riferimento e tramite con la Chue Foundation Internazionale per tutti i soci italiani;
- Promuovere la visibilità del Chue Style Feng Shui e dei soci sul sito ufficiale;
- Promuovere azioni di vigilanza a livello nazionale sull'uso improprio del marchio Chue registrato in tutto il mondo;
- Collaborare con la Chue Foundation e con le altre Associazioni affiliate ai fini della diffusione degli scopi statutari;
- Effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari atte al raggiungimento degli scopi statutari;



- Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

L'Associazione, ai sensi dell' art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'Associazione. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni di promozione sociale e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.36 del Codice del terzo settore e da altre disposizione di legge in materia.

ARTICOLO 4 – DURATA

L'Associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

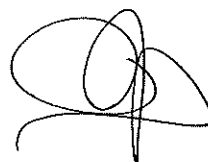
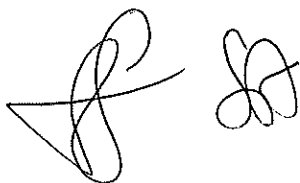
TITOLO SECONDO

SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

ARTICOLO 5 - I SOCI

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione:



- i fondatori;
- Possono far parte dell'Associazione i soggetti che hanno completato il percorso di studi previsto dall'Imperial School of Feng Shui e superato l'esame previsto, in una delle sedi autorizzate.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale indicata da Chue Foundation e soggetta a variazioni annuali.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta all'Organo Amministrativo (o altro eventualmente previsto dallo statuto) deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di pagamento o versamento della quota annuale.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

I soci sono tenuti a conoscere ed osservare il presente Statuto e il Regolamento Interno.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

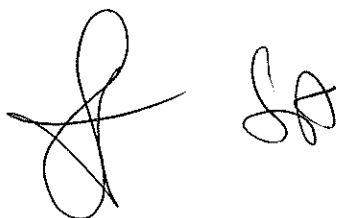
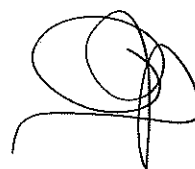
Al socio si chiede di contribuire alle attività dell'Associazione, di presenziare e/o collaborare ai percorsi di ricerca ed alle iniziative promosse dalla Chue Foundation, compatibilmente con le proprie possibilità e conoscenze. Tali richieste risultano essenziali sia per l'associato che per il contributo alla crescita attiva dell'Associazione a cui appartiene.

Ai soci è riservato il privilegio di utilizzare il logo ed il materiale cartaceo/digitale coperto da copyright e registrazione del marchio (vedi Regolamento Interno).

ARTICOLO 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione;

- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
- Denunziare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017.

La qualità di socio si perde per:

- recesso (da comunicare per iscritto al Presidente);
- dimissioni volontarie;
- delibera di esclusione per accertati motivi di incompatibilità;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- per aver contravvenuto agli obblighi e alle norme del presente statuto e del codice etico, o per altri motivi che comportino indegnità;




- indegnità deliberata dall'Organo amministrativo, sentito il Collegio dei Probiviri (o, in assenza, l'Assemblea);

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile e al codice etico di Chue Foundation.

ARTICOLO 7 – VOLONTARI, DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS, meglio specificato nel regolamento interno e sempre con l'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può assumere e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

TITOLO TERZO ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 8 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

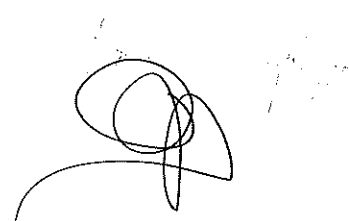
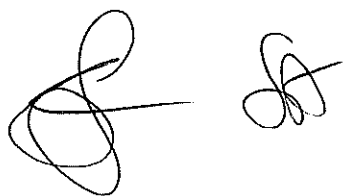
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario;
- Organo di controllo e revisione legale dei conti.

ARTICOLO 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è organo direzionale dell'Associazione.

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione (o da altro soggetto nominato dall'Assemblea stessa).

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno;



L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- a seguito di richiesta anche di un singolo socio.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria e potrà essere convocata in luogo fisico o tramite conference call.

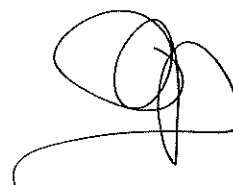
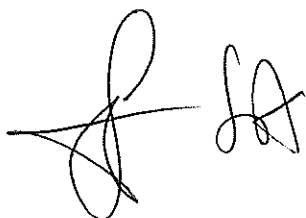
L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo, non meno di 15 giorni prima (fatto salvo casi di particolare urgenza per i quali la convocazione deve avvenire non meno di 7 giorni prima) della data fissata per l'adunanza, si riunisce in località (o tramite conference call) da indicarsi nell'avviso di convocazione, per provvedere e per deliberare sullo stato patrimoniale, sul tema della ricerca, della divulgazione e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo o temi proposti da singoli soci. Tutte le indicazioni concernenti la modalità dell'assemblea verranno comunicate ai soci tramite e-mail all'indirizzo da loro fornito al momento dell'iscrizione.

L'Assemblea è l'organo sovrano. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota annuale. Possono votare tutti i soci e ogni socio ha diritto ad 1 voto. Ciascun socio potrà rappresentare tramite delega scritta 1 solo membro.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Essendo che in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, per non rendere nulla la giornata di assemblea, si ritiene seconda convocazione l'appello dei soci effettuato a 30 minuti dal primo nella medesima giornata. La data di questa sessione è fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro membro (massimo 1 delega).

L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, nomina un presidente e invita il segretario a redigere il verbale delle deliberazioni dell'assemblea, in caso di assenza di questo, nominerà un altro membro del Direttivo o un socio. I verbali dell'Assemblea Ordinaria devono essere approvati e firmati da tutti i membri del Consiglio Direttivo presenti (e/o dal presidente d'Assemblea) e inviati tramite e-mail a tutti i soci.



Assemblee straordinarie possono essere convocate con minimo 7 giorni di anticipo, per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda anche di un singolo socio, o per far fronte a particolari situazioni che ne richiedono l'intervento. Per la validità dell'Assemblea straordinaria valgono le stesse modalità previste per l'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera su eventuali modifiche sostanziali dell'oggetto sociale (scopi) e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Dovrà essere tenuta almeno una Assemblea ordinaria all'anno, entro il mese di Aprile in cui all'ordine del giorno ci sia anche l'approvazione del rendiconto annuale.

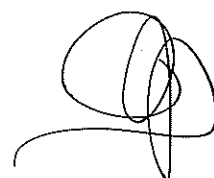
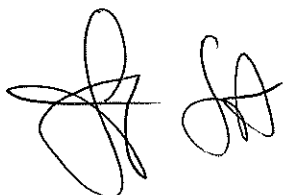
Il verbale assembleare è reso disponibile ai soci tramite email.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ARTICOLO 10 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

In particolare, l'Assemblea ordinaria:

- a) elegge il Consiglio Direttivo;
- b) approva il rendiconto annuale;
- c) si pronuncia su singole questioni che coinvolgono l'identità e la strategia dell'Associazione;
- d) si pronuncia e delibera su tutte le proposte, le iniziative ed i documenti che le vengano sottoposti da singoli soci, dal Consiglio Direttivo o da terze parti;
- e) propone attività e iniziative utili agli scopi dell'Associazione;
- f) elegge l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;
- g) determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) delibera sull'esclusione degli associati;
- l) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- m) fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- n) approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;



- o) ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati, come meglio individuato nel regolamento interno;
- p) si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- q) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera le modifiche dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente;
- c) nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

ARTICOLO 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

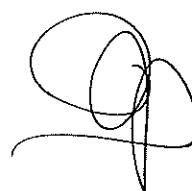
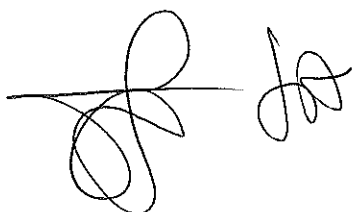
Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri, in questo caso dovrà essere rinnovato.

Tutte le cariche del Direttivo sono gratuite e volontarie.

Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di decidere sulla gestione Ordinaria dell'Associazione. In particolare, il Consiglio:



- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti di carattere ordinario;
- informa i soci circa l'importo stabilito da Chue Foundation per l'iscrizione e/o rinnovo all'Associazione;
- approva i progetti di rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;

Esso elegge nel suo seno il Presidente e il vice presidente, può eleggere in oltre il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente, o di un altro membro che ne faccia espressa richiesta, di persona oppure tramite video conferenza, in entrambi i casi le modalità di redazione di verbali sono le medesime disposte per le altre assemblee.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

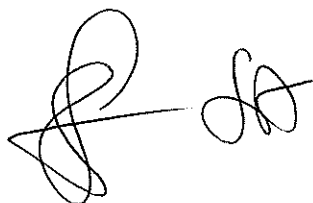
La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente.

ARTICOLO 12 - IL PRESIDENTE

Dirige l'Associazione per delega del Consiglio Direttivo, ha la firma sociale e ne è il rappresentante legale in ogni evenienza. Il Presidente, in casi di particolare urgenza e indifferibilità, esercita le funzioni che spettano al Consiglio Direttivo e compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione comunque afferenti all'attività dell'Associazione. Gli atti che comportano disposizione di somme o pagamenti sono decisi dal Consiglio Direttivo. La sua carica ha durata di tre anni e può essere revocato, se sussiste giusta causa, dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13 - IL VICE PRESIDENTE

Viene eletto tra i Soci che compongono il Consiglio Direttivo. Sostituisce in tutto e per tutto il Presidente in sua assenza. Può essere revocato dal Presidente in qualsiasi momento, se sussiste giusta causa.



ARTICOLO 14 - IL TESORIERE

Cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della riscossione delle quote sociali, della tenuta dei libri sociali contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere riferisce al Consiglio Direttivo e scade con il mandato del Consiglio Direttivo. Può essere revocato, se sussiste giusta causa, dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15 - IL SEGRETARIO

Si occupa di redigere i verbali delle assemblee e riunioni, di tenere l'elenco aggiornato dei soci con i relativi dati in osservanza della privacy e di gestire le comunicazioni dell'Associazione. Può essere revocato, se sussiste giusta causa, dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16 – I CONSIGLIERI

Affiancano le suddette cariche del Direttivo avendo ruolo principalmente di supporto e collaborazione. Il numero dei consiglieri è subalterno alla volontà/necessità dichiarata in Assemblea.

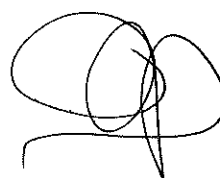
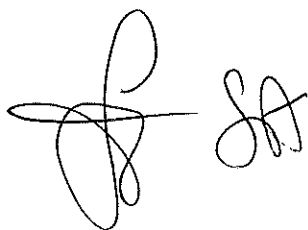
ARTICOLO 17 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall' art.30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica 3 anni per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 18 – FINANZIAMENTO

L'Associazione provvede al proprio finanziamento con i seguenti proventi:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) prestiti infruttiferi (senza interessi) dagli associati;
- c) eventuali eredità, lasciti, sussidi, donazioni, legati ed erogazioni liberali;
- d) contributi di ogni genere da parte delle Istituzioni pubbliche di ogni grado;
- e) proventi derivanti da convenzioni con Istituzioni pubbliche di ogni grado;
- f) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- g) contributi e donazioni da parte di aziende e associazioni, ritenute non in contraddizione con gli scopi statutari;
- h) ogni altro genere di proventi ammessi dalla Legge, compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale;
- i) proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.



ARTICOLO 19 - GESTIONE ECONOMICA

Il patrimonio sociale è costituito dal versamento delle quote annuali degli associati, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e/o altre fonti come da art. 18. L'Associazione non consegue utili, per cui eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti esclusivamente per la realizzazione delle attività inerenti alle finalità sociali istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Come da regolamento internazionale, ogni anno parte del complessivo delle quote associative versate a AICSFS viene corrisposto a Chue Foundation.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitali, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Tuttavia, l'Associazione, durante il proprio esercizio sociale annuale, potrà fare donazioni compatibili con il proprio status di Associazione di promozione sociale senza fini di lucro, in particolare ad altre associazioni culturali, enti di beneficenza, organizzazioni della cooperazione internazionale, ed altre organizzazioni no profit.

Il patrimonio dell'Associazione non è in nessun caso soggetto a ripartizione fra gli associati, sotto nessuna forma, né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

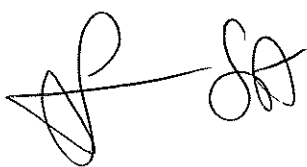
L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio redige il rendiconto annuale, che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Il rendiconto annuale approvato è reso pubblico tramite comunicazione email e/o pubblicazione sull'area riservata del sito dell'Associazione o con altre modalità che saranno decise dal Consiglio Direttivo senza che tale variazione costituisca modifica statutaria, ed è a disposizione dei soci anche presso la sede dell'Associazione. Gli associati possono anche richiedere chiarimenti o esprimere critiche sul bilancio approvato scrivendo a tal proposito al Consiglio.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20 – DESTINAZIONE DEGLI UTILI, DELLE RISERVE, DEI FONDI DI CAPITALE

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 21 – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

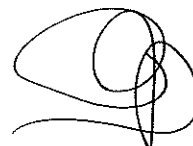
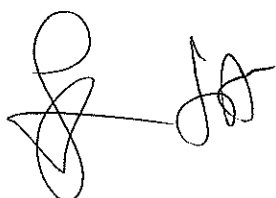
Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

ARTICOLO 22 – REGOLAMENTO INTERNO

L'Assemblea approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

ARTICOLO 23 – ESTINZIONE, SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria alla presenza dei tre quarti dei soci iscritti nell'anno in corso. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto alla Chue Foundation o ad associazioni con finalità omogenee ed analoghe, senza fini di lucro, o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale



del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge.

ARTICOLO 24 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (solo per le associazioni non già iscritte al Registro Regionale delle APS).

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

Il presente Statuto contiene tutti gli elementi per la vita pubblica dell'Associazione, secondo le norme della legislazione italiana al momento della costituzione.

Per una migliore e più dettagliata definizione, regolamentazione ed evoluzione di tutte le attività interne ed esterne, l'Associazione redige anche un Regolamento Interno che amplierà ed aggiornerà ogni volta che lo riterrà necessario, tramite proposta del Consiglio o anche di un singolo socio, ed approvazione da parte dell'Assemblea.

Per quanto non previsto dal presente statuto ci si riferirà al dettato del Codice Civile e alla legislazione competente.

Presidentessa Anna Serafini

Tesoriera Silvia Farinelli

Segretaria Roberta Paro

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino

Ufficio Territoriale di Pesaro

Atto Registrato il 15/11/2022 al n° 1320 serie 3

PREVIO VERSAMENTO DI € 5.500,00

di cui €

IL FUNZIONARIO

Stefano Ragni*

*Firma su delega del Direttore Provinciale Corrinne CASO

